ATTO COSTITUTIVO

Associazione Arte & Medicina

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 - E' costituita tra:

1) Ennio Brunetta, nato a Carpignano Salentino (LE) il 21 maggio 1944 (cod. fisc. BRNNNE44E21B822V);

2) Cosimo Luciano Migliaccio, nato a Manduria (TA) il 13 dicembre 1973 (cod. fisc. (MGLCML73T13E882H);

3) Sofia Brunetta, nata a Galatina (LE) il 18 settembre 1984 (cod. fisc. BRNSFO84P58D862J);

4) Andrea Brunetta, nato a Galatina (LE) il 12 luglio 1978 (cod. fisc. BRNNDR78L12D862M);

5) Federica Brunetta, nata a Galatina (LE) il 21 luglio 1982 (cod. fisc. BRNFRC82L61D862M);

l'Associazione denominata: Associazione Arte & Medicina.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Lecce alla Via di Casanello, n. 17/A.

Art. 3 - L'Associazione è apartitica e non ha fini politici.

Essa è retta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative, persegue scopi sociali e altruistici.

L'Associazione ha come oggetto principale promuovere e favorire iniziative culturali per sviluppare il senso ed i valori della salute, dando vita ad un processo di umanizzazione della medicina, migliorando, attraverso l'arte e le scienze, il rapporto medico – paziente.

Art. 4 - I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli

scopi e dell'oggetto dell'Associazione sono costituiti da:

a) quote associative annuali versate dagli associati;

b) contributi, eredità, erogazioni, donazioni e liberalità versati dagli associati, dai terzi, dallo Stato, da Enti Locali, da Enti Ecclesiastici, da Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private, da altre associazioni;

c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali;

e) introiti derivanti da manifestazioni, iniziative promozionali e sottoscrizioni anche a premi;

f) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

g) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Art. 5 - Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sui diritti e gli obblighi degli associati e sulle condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale.

Art. 6 - Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito: Ennio Brunetta – Presidente; Cosimo Luciano Migliaccio – Consigliere; Sofia Brunetta – Consigliere; Andrea Brunetta – Consigliere.

Lecce, 9 aprile 2013

Ennio BRUNETTA — Cosimo Luciano MIGLIACCIO

Sofia BRUNETTA — Andrea BRUNETTA

Federica BRUNETTA

30 APR. 2013

3770
168,00

3
Centosessantotto/00
23/4/2013

STATUTO dell'Associazione Arte & Medicina

Titolo I

Art. 1. – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Associazione denominata "Associazione Arte & Medicina".

L'Associazione ha sede in Lecce alla via di Casanello, n. 17/A.

Art. 2. – FINALITA', SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire iniziative culturali per sviluppare il senso ed i valori della salute, dando vita ad un processo di umanizzazione della medicina, migliorando, attraverso l'arte e le scienze, il rapporto medico – paziente.

A tal fine l'Associazione potrà:

1) diffondere il processo di umanizzazione della medicina tanto negli ambulatori dei medici, quanto negli ospedali;

2) favorire un gemellaggio fra gli ordini dei medici, le accademie delle belle arti, i conservatori musicali, le università, le associazioni culturali, gli enti pubblici o privati, presenti sul territorio nazionale ed internazionale, per una più proficua divulgazione e realizzazione delle finalità associative;

3) creare un albo nazionale di tutti i medici che si distinguono nell'arte o nelle scienze, oltre la medicina;

4) realizzare e promuovere incontri, dibattiti, eventi culturali, attività didattiche;

5) sostenere la divulgazione di materiale artistico per conseguire le finalità associative;

6) realizzare un'orchestra per adulti o bambini;

7) promuovere e sostenere la ricerca neuroscientifica sull'efficacia delle forme artistiche nella diagnosi, trattamento ed evoluzione delle patologie;

8) intraprendere qualunque iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 3 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

a) quote associative annuali versate dagli associati;

b) contributi, eredità, erogazioni, donazioni e liberalità versati dagli associati, dai terzi, dallo Stato, da Enti Locali, da Enti Ecclesiastici, da Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private, da altre associazioni;

c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali;

e) introiti derivanti da manifestazioni, iniziative promozionali e sottoscrizioni anche a premi;

f) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

g) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Le entrate dell'Associazione ed i beni acquistati con le stesse costituiscono il patrimonio dell'Associazione. Le somme sono depositate presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

E'espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Titolo II

Art. 4. – ASSOCIATI

5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione, impegnandosi nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

Gli associati operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione con generosità, trasparenza e nel rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.

La qualifica di socio non è trasferibile a terzi.

Il numero di soci è illimitato.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a) morte;

b) dimissioni volontarie e/o recesso e/o esclusione;

c) mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno;

d) attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli associati.

Art. 5. – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione da proporre per iscritto, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto anche dell'impegno al rispetto, da parte del richiedente, delle finalità dello Statuto indicate nell'art. 2. Il modulo per l'ammissione è reperibile presso la sede dell'Associazione e può essere consegnato a mani o spedito a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'Associazione.

In base alle disposizioni della Legge n. 196 del 2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

6

Art. 6. – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono previste quattro categorie di associati:

1) soci fondatori;

2) soci effettivi;

3) soci ordinari;

4) soci onorari.

I **soci fondatori** sono coloro che hanno dato vita all'Associazione tramite la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

I **soci effettivi** sono i soci ordinari, iscritti all'Associazione senza interruzioni da almeno tre anni, i quali, mediante una specifica domanda da presentare al Consiglio Direttivo, possono essere ammessi come soci effettivi.

I **soci ordinari** sono tutti gli associati non rientranti nelle altre categorie.

I **soci onorari** sono coloro che abbiano dato all'Associazione un rilevante contributo sociale e/o economico, dimostrando particolare sensibilità per le

tematiche affrontate o mettendo a disposizione la loro professionalità e le loro competenze per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 7. – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e libri dell'Associazione.

I soci fondatori, i soci effettivi ed i soci ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea.

I soci fondatori ed i soci effettivi hanno il diritto di essere eletti alle cariche sociali. 7

I soci fondatori, i soci effettivi ed i soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, di versare le quote sociali entro il 30 giugno di ogni anno nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché l'obbligo di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di una specifica quota annuale, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.

Tutti gli associati sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'associazione, a svolgere le attività promosse dall'associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'associazione od i suoi membri. Gli associati sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'associazione od i suoi membri. Gli associati sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non

autorizzato il materiale divulgato dall'associazione o da altri soci.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8. – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata e con effetto immediato dal ricevimento della stessa.

Ogni associato può essere escluso dall'Associazione, su richiesta scritta di un altro associato da presentare al Consiglio Direttivo, in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o per mancato versamento della quota annuale entro la data del 30 giugno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e, una volta ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile, deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o email all'interessato assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Titolo III

Art. 9. – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono

1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito.

Art. 10. – ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie e le sue deliberazioni vincolano gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

1) l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del valore delle quote associative annuali, variabili a seconda della categoria sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

2) la programmazione dell'attività dell'Associazione;

3) l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

4) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

5) l'approvazione dei regolamenti interni;

6) la ratifica dell'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;

7) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

1) le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e delle finalità dell'Associazione;

2) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31

marzo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli eventuali avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi e per l'approvazione del valore delle quote associative annuali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario del Consiglio Direttivo mediante avviso da consegnare a mani o da inviare agli associati mediante lettera raccomandata o email almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo dove si svolgerà l'Assemblea, la data e l'ora, in prima e in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 – VALIDITA' E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci fondatori, i soci effettivi ed i soci ordinari che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun associato potrà rappresentare un altro associato purché munito di regolare delega scritta.

Nella prima convocazione per la costituzione legale dell'Assemblea ordinaria è necessario l'intervento di tanti associati, presenti o rappresentati, nella misura del 51% degli iscritti al relativo Libro. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di sette giorni dalla prima convocazione.

Nella seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3

di tutti gli associati iscritti al relativo Libro.

Le Assemblee ordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda scritta di tanti associati, che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda scritta di tanti associati, che rappresentino non meno del 25% degli iscritti.

Art. 12. – VALIDITA' DELLE DELIBERE

Nelle sedute ordinarie, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Nelle sedute straordinarie, per la validità delle deliberazioni è necessario almeno il 75% dei voti degli associati presenti o rappresentati.

La votazione può avvenire per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto se ne fa richiesta almeno uno dei presenti.

Art. 13. – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, fra gli associati, un segretario, che provvederà a redigere il verbale della deliberazione dell'Assemblea nell'apposito Libro dei verbali dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il segretario nominato svolgerà anche l'eventuale funzione di scrutatore.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Ogni associato avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di

una delega.

Titolo IV

Art. 14. – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i Consiglieri devono essere scelti fra gli associati.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, provvede l'Assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 2, n. 4. Il Consigliere sostituto resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 (due) consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni 6 (sei) mesi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti

dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Art. 15. – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

1) la gestione dell'Associazione e, nello specifico, fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;

2) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi e la decisione sugli investimenti patrimoniali;

3) la delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

4) la convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria;

5) la determinazione del valore delle quote associative da sottoporre all'approvazione all'assemblea;

6) la predisposizione dello schema del rendiconto consuntivo e della relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

7) la nomina di eventuali terzi per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

8) il conferimento di eventuali incarichi a terzi per la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti esterni;

9) la deliberazione su ogni questione di interesse per l'Associazione.

Art. 16. – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'assemblea, è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed ha la firma sociale. Egli convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione il rendiconto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno. Il rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni associato.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1) il libro degli associati;

2) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

3) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4) il libro giornale della contabilità dell'Associazione;

5) il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

In ipotesi di esercizio di eventuali attività commerciali marginali la contabilità dell'Associazione verrà adeguata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria a norma dell'art. 10, comma 3, numero 2). Ogni modifica o aggiunta al presente Statuto non può essere in contrasto con gli scopi sociali e con i regolamenti interni.

15

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.